

Codice A1103A

D.D. 11 dicembre 2025, n. 1288

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 4/2009 - (F. 77/2021 FOR - 11/2021 - omissisAcc. 2064/2025 e 2081/2025).



ATTO DD 1288/A1103A/2025

DEL 11/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 4/2009 – (F. 77/2021 FOR - 11/2021 - omissisAcc. 2064/2025 e 2081/2025)

Visti gli atti trasmessi , con nota prot. 345 del 03/06/2021 dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte Stazione di Asti, a carico del Sig. *omissis* (**cod. ben. n. 394851**), nato a *omissis* e residente in *omissis*, in qualità di trasgressore, e della *omissisomissis* (**pec omissisomissis**, quale obbligata in solido nei confronti dei quali, con processo verbale n. 11/2021 del 17/03/2021, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in località *omissis* del Comune di Asti su terreni boscati censiti a catasto *omissis* , nella medesima data, è stata accertata la seguente violazione:

dell'art. 20 comma 1 lettera b) della L.R. 4 del 10/02/2009 in combinato disposto con l'art.25 del D.P.GR. 20 SETTEMBRE 2011 n.8 (Regolamento forestale 8/R del 2011), in relazione al divieto di taglio raso laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale: in particolare veniva effettuato il taglio raso senza rilasciare la prevista copertura minima residua del 10%, di matricine a gruppi o per soggetti isolati (con gruppi distribuiti sulla superficie dell'intervento) e il taglio riguardava un'area di 2500 mq , su cui veniva prelevata una quantità superiore in difformità alla comunicazione semplice 57991/21 del 23/02/2021.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che risulta in atti che l'interessato non si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 nè che lo stesso abbia presentato nei termini scritti difensivi, nè richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati l'art. art. 20 comma 1 lettera b) della L.R. 4 del 10/02/2009 in combinato disposto con l'art.25 del D.P.GR. 20 SETTEMBRE 2011 n.8 come sanzionato dall'art. 36 comma 1 lettera d) della Legge medesima (tenuto conto ai fini del calcolo della sanzione del valore delle piante come dettagliato dall'allegato B del sopracitato regolamento forestale 8/R del 2011) .

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata – dagli accertatori definita, in occasione del rapporto inviato ex art.17 della legge 689/1981, di “*media gravità*” - e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	2064/2025	Sanzione
39580/2025	2081/2025	Spese di notifica

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2025, n. 38-1162 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 800,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

ai sunnominati *omissis* **omissis in qualità di trasgressore e alla omissis in qualità di obbligato in solido**, di pagare la somma complessiva di **Euro 810,61** di cui Euro 800,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Il pagamento da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido della somma ingiunta con il presente provvedimento **libera l'altro obbligato dal vincolo di pagare** la presente sanzione alla pubblica amministrazione;

Il pagamento dell'obbligato in solido fa sorgere in capo a quest'ultimo **il diritto di regresso**, per lo stesso importo, nei confronti del trasgressore principale;

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in

materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti